

**ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A  
SUPPORTO DELL'ISTRUZIONE DEI FIGLI DEL PERSONALE TECNICO-  
AMMINISTRATIVO E DEI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (CEL ED  
EX LETTORI) DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale**

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'articolo 12;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18 ed in particolare l'articolo 67;
- Visto l'Accordo sindacale in sede decentrata avente data 12 novembre 2018 e l'Integrazione a detto accordo di data 18 febbraio 2019

**convengono quanto segue:**

**Art. 1 - Finalità**

1. L'Amministrazione attiva, – nell'ambito delle proprie disponibilità, con le modalità disciplinate dal presente accordo ed in applicazione dell'art. 67 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18 – l'erogazione di benefici economici a supporto dell'istruzione dei figli del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratore Esperto Linguistico (CEL ed Ex-Lettori).
2. I contributi di cui al presente Regolamento vengono erogati anche al fine di favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali, facilitando così i genitori nello svolgimento delle attività lavorative presso le strutture dell'Ateneo.

**Art. 2 - Tipologie**

1. I contributi sono distinti in:
  - a) Contributo finalizzato al rimborso spese per servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, servizi integrativi e servizi socio-ricreativi, sostenute dal dipendente per i figli, componenti il nucleo familiare. Sono considerati i servizi a partire da quelli per la primissima infanzia (asilo nido) fino alla conclusione del ciclo di studi secondario superiore;
  - b) Benefici economici a supporto dell'istruzione dei figli per la frequenza di strutture educative, fermo restando il requisito del superamento dell'anno scolastico, dalla scuola elementare fino alla conclusione del ciclo di studi secondario superiore;

---

**Direzione Risorse Umane e Organizzazione**

- c) Borsa di studio per la promozione del merito scolastico, per la frequenza di strutture educative: dalla scuola elementare fino alla conclusione del ciclo di studi secondario superiore.

**Art. 3 - Clausole generali e finanziamenti**

1. Il finanziamento annuale complessivo destinato ai contributi previsti dal presente Regolamento è definito dall'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'importo del contributo è fissato in quota massima pari a € 350 (trecentocinquanta)/anno per ciascun figlio (potrà risultare, eventualmente, minore in riferimento alla concreta disponibilità di budget).
3. Ai fini del raggiungimento del limite massimo pro-figlio sono cumulate le 3 tipologie di contributo di cui agli artt. 5, 6 e 7. Inoltre vengono computate anche le eventuali somme versate dall'Università di Trento a titolo di oneri fiscali e previdenziali, in relazione al contributo erogato, laddove previsti dalla normativa fiscale vigente.

**Art. 4 – Beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente accordo, le seguenti categorie di personale dipendente dell'Università di Trento:
  - Personale TA a tempo indeterminato e determinato (compreso il personale posto in comando o distacco, tranne nel caso in cui analogo contributo venga corrisposto dall'ente di collocazione)
  - Personale CEL ed ex lettore.
2. L'erogazione dei contributi è prevista a favore del genitore dipendente dell'Università di Trento in servizio al 31 dicembre dell'anno per il quale è presentata la domanda, con figli legalmente riconosciuti risultanti a carico e frequentanti le strutture di cui all'art. 2.
3. Nel caso in cui il dipendente venga assunto in corso d'anno ovvero il rapporto di lavoro subisca interruzioni, la quota viene ridotta in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati. L'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia/studio, l'aspettativa per ricongiungimento al coniuge e in generale le aspettative che sospendono la maturazione dell'anzianità di servizio, riducono la quota in proporzione al servizio non prestato. Il personale con regime di lavoro a tempo parziale, concesso per lo svolgimento di altra attività lavorativa, beneficia del contributo ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario; in tutti gli altri casi il contributo viene erogato per intero.

**Art. 5 - Contributo finalizzato al rimborso spese per servizi di educazione ed istruzione**

1. Il contributo può essere richiesto per spese sostenute per servizi di educazione ed istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le spese per asili nido, scuola dell'infanzia, e per i servizi integrativi a quelli scolastici, compreso il servizio di refezione e i servizi di trasporto scolastico, nonché per acquisto dei libri di testo e per la frequenza a centri estivi e invernali.
2. Le tipologie relative a tutte le spese di cui al precedente comma devono essere comprovate, pena l'esclusione dal contributo, attraverso la presentazione della documentazione fiscale comprovante la spesa.

**Direzione Risorse Umane e Organizzazione**

3. Le spese di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere elencate nell'ordine indicato dal bando; dovranno essere indicati: nome e cognome dei beneficiari, il loro C.F. e il tipo di spesa.
4. Il contributo di cui al presente accordo non è concesso ai dipendenti i cui figli beneficiano del contributo per la frequenza dell'asilo nido dell'Università di Trento.
5. Sono considerate valide le attestazioni riguardanti le seguenti tipologie di spesa:
  - a) le tasse a titolo di iscrizione e di frequenza di scuole pubbliche o paritarie e i contributi obbligatori;
  - b) i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica;
  - c) le spese sostenute per le gite didattiche, le visite d'istruzione e le altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica;
  - d) le spese sostenute per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza);
  - e) le spese sostenute per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  - f) le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico;
  - g) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici;
  - h) le spese sostenute per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.
6. Qualora le spese sostenute, in riferimento alle diverse iniziative, siano inferiori al valore nominale della quota di riferimento, e il dipendente non presenti domanda di Borsa di studio ai sensi degli artt. 6 e 7, il contributo concesso viene erogato in misura pari alle spese effettivamente sostenute.
7. Il dipendente è tenuto a dichiarare l'eventuale ottenimento di contributi sulle medesime spese e l'ammontare degli stessi, nonché eventuali domande presentate, ancora in pendenza di valutazione presso l'ente competente (ad esempio Buoni di Servizio, Contributi Provinciali, Assegno di Studio, Contributi INPS ecc.).

**Art. 6 - Benefici economici a supporto dell'istruzione dei figli**

1. Il beneficio è previsto per la frequenza, con superamento dell'anno scolastico, delle seguenti strutture educative, pubbliche o private:
  - scuola primaria (scuola elementare)
  - scuola secondaria di primo grado (scuola media)
  - scuola secondaria di secondo grado, fino alla conclusione del ciclo degli studi.
2. Il dipendente è tenuto a presentare idonea autocertificazione di iscrizione all'istituto scolastico del figlio e la promozione alla classe successiva o la conclusione del ciclo di studi con esito positivo.

**Art. 7 - Borsa di studio per la promozione del merito scolastico per la frequenza di strutture educative**

1. Il contributo per la frequenza di strutture educative, pubbliche o private, riguarda:
  - la scuola primaria (scuola elementare)
  - la scuola secondaria di primo grado (scuola media)
  - la scuola secondaria di secondo grado fino alla conclusione del ciclo degli studi.

---

**Direzione Risorse Umane e Organizzazione**

2. Il dipendente è tenuto a presentare idonea autocertificazione di iscrizione all'istituto scolastico del figlio e l'ammissione alla classe successiva o la conclusione del ciclo di studi con raggiungimento di risultati di merito così determinati:
  - votazione finale (o media dei voti singoli per materia) superiore al valore indicato nelle tabelle all'Allegato 1 del presente accordo, in relazione allo specifico ordine scolastico ed indirizzo didattico.
3. Nel caso di invalidità certificata del minore, ex L. 104/92 (*BES – FASCIA A*), sarà considerato requisito per l'ottenimento della Borsa di studio per la promozione del merito scolastico il superamento di quanto previsto dallo specifico percorso educativo individuale (PEI).

Nel caso di minori con certificazione BES-DSA ex L. 170/2010 (*BES – FASCIA B*) (es. dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia) sarà considerato requisito per l'ottenimento della Borsa di studio per la promozione del merito scolastico il superamento dell'anno scolastico secondo quanto previsto dai percorsi specifici personalizzati (PEP percorso educativo personalizzato o PDP percorso didattico personalizzato).

Nel caso di minori con BES-DSA (*BES – FASCIA C*) (non certificati ma per i quali, a seguito di specifica situazione di disagio socio/culturale o analogo, la scuola ha predisposto un PEP o un PDP) sarà considerato requisito per l'ottenimento della Borsa di studio per la promozione del merito scolastico il superamento dell'anno scolastico secondo quanto previsto dai percorsi specifici personalizzati (PEP percorso educativo personalizzato o PDP percorso didattico personalizzato).

### **Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande e liquidazione del contributo**

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno viene pubblicato sul portale di Ateneo l'avviso relativo all'apertura dei termini per la presentazione delle richieste. Il contributo riconosciuto viene erogato, di norma, nella busta paga del mese di marzo. Contestualmente è rilasciata ai beneficiari idonea certificazione, attestante la natura e l'importo delle spese rimborsate e fiscalmente detraibili, che entrambe i genitori sono tenuti obbligatoriamente a presentare in sede di dichiarazione dei redditi. Ai fini della detrazione fiscale, infatti, non possono essere indicate le spese sostenute che, nello stesso anno d'imposta, sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali. La detrazione spetta, comunque, sulla parte di spesa non rimborsata

### **Art. 9 - Incompatibilità**

1. In presenza di contributi erogati da altre istituzioni pubbliche e/o private per la medesima tipologia di spesa/finalità, la base di calcolo sul quale viene erogato il contributo di cui al presente accordo viene ridotto della quota percepita ad altro titolo.
2. Qualora l'erogazione del contributo da parte di altri enti esterni all'Università di Trento avvenga successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, il dipendente si impegna a restituire la differenza tra quanto percepito e quanto spettante.
3. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Università di Trento, l'erogazione del contributo è riconosciuta ad un solo genitore.

### **Art. 10 – Disposizione finale**

---

**Direzione Risorse Umane e Organizzazione**

1. Il presente Accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi in materia, in particolare l'Accordo sindacale in sede decentrata stipulato in data 12 novembre 2018, come integrato dall'accordo di data 18 febbraio 2019. Lo stesso ha validità sino a stipula di nuovo accordo.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi ai fini della rinegoziazione nel caso intervengano innovazioni legislative, regolamentari o contrattuali.

Trento, 26 gennaio 2021

***La Delegazione di Parte Pubblica***  
*(firmato)*

***La Delegazione di Parte Sindacale***  
***OO.SS:***

***FLC-CGIL***  
*(firmato)*

***CISL Federazione Scuola Università***  
***Ricerca***  
*(firmato)*

***Federazione UIL SCUOLA RUA***  
*(firmato)*

***FGU – federazione Gilda UNAMS***  
*(firmato)*

***R.S.U.***  
*(firmato)*

*Allegato 1*
**TABELLE DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL REQUISITO DI  
MERITO DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 2 DEL PRESENTE ACCORDO**

Ordine Scolastico	Indirizzo Didattico	Valutazione Media
PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA	8,6
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7,8
SECONDARIA DI SECONDO GRADO	LICEO ARTISTICO	7,3
	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO	7,1
	LICEO	7,4
	ISTITUTO PROFESSIONALE PAT	7,1
	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	7,0
FORMAZIONE PROFESSIONALE	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	7,6

*segue*

**Direzione Risorse Umane e Organizzazione**

<b>Ordine Scolastico</b>	<b>Indirizzo Didattico</b>	<b>Media di Voto Esame Finale (ultimo anno)</b>
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7,7
SECONDARIA DI SECONDO GRADO	LICEO	78,6
	LICEO ARTISTICO	77,6
	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO	74,7
	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	76,0
	ISTITUTO PROFESSIONALE PAT	75,6
FORMAZIONE PROFESSIONALE	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	72,5